

Carlo Mazzini

**SAPER RICEVERE**

**LE DONAZIONI**

In collaborazione con



5



**Saper ricevere  
le donazioni**

**A cura di**

Carlo Mazzini

**Gruppo di lavoro**

Massimiliano Artioli

Francesco Aurisicchio

Federica Cazzaniga

Luca Masera

Prima edizione

Settembre 2018

In collaborazione con



# Indice

	<b>1</b>	
	<b>La natura delle donazioni</b>	<b>7</b>
Aspetti civilistici di base	1.1	7
I confini della donazione	1.2	10
Le raccolte pubbliche di fondi o manifestazioni di piazza	1.3	11
	<b>2</b>	
	<b>La fiscalità delle donazioni</b>	<b>13</b>
Alcuni concetti base	2.1	13
Detrazione e deduzione		
Modalità di erogazione		
Non cumulabilità		
I soggetti della donazione	2.2	14
Chi dona		
Cosa dona		
A chi dona: ad Onlus, ODV e APS	2.3	14
Quale tipo di risparmio fiscale	2.4	14
Quanto si risparmia	2.5	16
Persone fisiche		
Aziende e altri soggetti IRES		
Erogazioni di personale	2.6	21
A chi dona: alle associazioni e alle fondazioni non enti di Terzo settore	2.7	21
	<b>3</b>	
	<b>Le ricevute</b>	<b>26</b>

---

# Inquadramento agli Instant Book

La Riforma del Terzo Settore è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l'intero funzionamento del non profit nel nostro Paese. Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo.

Quando parliamo di Terzo Settore e di non profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo. Ciascuna di esse dovrà avviare un ripensamento e una ri-collocazione. Lo spartiacque sarà rappresentato dall'essere dentro o fuori dal Registro nazionale degli Enti di Terzo Settore, ma anche dalla sezione specifica dello stesso nella quale andrà a collocarsi. Un ripensamento che andrà a incidere fortemente sugli scopi di ogni singolo soggetto e in modo sostanziale sulla quotidianità organizzativa e nel sul modo di intendere e fare non profit. Il cambiamento sarà anche e soprattutto culturale, sociale, partecipativo e democratico, nelle pratiche associative e, nella governance.

Anche i Centri di Servizio per il Volontariato sono stati oggetto di attenzione da parte del Codice del Terzo Settore, che li riconosce come una importante infrastruttura del nuovo sistema. E proprio nell'ambito del nuovo mandato affidato dalla Riforma ai Centri di Servizio, CSVnet Lombardia e CSVnet, l'Associazione nazionale dei Centri di Servizio, hanno inteso dedicare una apposita collana di "instant book" alle varie innovazioni introdotte dal Codice. Lo scopo è sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli Enti del Terzo Settore affronteranno, e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell'interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma.

**Attilio Rossato** – Presidente CSVnet Lombardia

**Stefano Tabò** – Presidente CSVnet

# Introduzione agli Instant book

In questa collana Busssole ci occuperemo espressamente del Codice del Terzo settore nei suoi elementi innovatori, ma anche di modifica rispetto ai contesti normativi abrogati.

Ricordiamo che Il Codice rientra nell'intendimento esplicito della legge delega che prevede un quadro normativo unitario per gli Enti del Terzo settore (ETS). Infatti oltre al Codice stesso sono da annoverare anche i decreti legislativi sulla "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", sulla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" e sulla "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".

L'informativa che segue quindi, come le altre della collana, illustra e approfondisce diverse questioni e problematiche regolate dai decreti attuativi della legge delega di Riforma del Terzo settore. L'obiettivo è promuovere e arricchire la consapevolezza e la conoscenza e quindi di poter accedere con completezza ad informazioni precise e dettagliate.

Ogni volume della collana si pone in diretta continuità con gli altri e avrà un taglio eminentemente pratico e di natura divulgativa. L'auspicio è che la scelta della semplicità di base nella redazione del testo, possa permettere anche a chi non esercita un ruolo o una professione tecnica, di comprendere i cambiamenti introdotti.

Evidenziamo inoltre che i testi sono stati oggetto di lavoro all'interno di un quadro applicativo ancora non definito. Infatti nonostante il Codice sia entrato in vigore il 3 agosto 2017, la sua applicazione è concretamente introdotta nel sistema secondo una complessa tempistica graduale: ad esempio le norme fiscali del titolo X del Codice in genere devono attendere il periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, oltre all'autorizzazione della Commissione europea per divenire operative.

Quindi i medesimi testi potranno essere oggetto di revisione in relazione all'emanazione di ogni decreto regolamentare o di atti ministeriali.

Un ringraziamento finale va agli esperti per la loro disponibilità nella realizzazione dei testi e con i quali abbiamo condiviso la necessità, quando siamo partiti con questo progetto, di provare a rendere accessibili concetti e definizioni a chi tecnicamente non è esperto delle materie trattate. Del resto, il ruolo che i Centri di Servizio per il Volontariato devono svolgere, è anche quello di avvicinare volontari ed operatori sociali alle norme ed alla corretta gestione delle realtà associative.

**Alessandro Seminati** – Direttore CSVnet Lombardia

**Roberto Museo** – Direttore CSVnet

---

## LEGENDA

<b>CTS</b>	Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”
<b>ETS</b>	ente di Terzo settore
<b>ODV</b>	Organizzazione di Volontariato
<b>APS</b>	Associazione di Promozione Sociale
<b>IS</b>	impresa Sociale
<b>ASD</b>	Associazione Sportiva Dilettantistica
<b>RUNTS</b>	Registro Unico Nazionale Terzo settore
<b>PA</b>	Pubblica Amministrazione
<b>C.C./c.c.</b>	Codice Civile
<b>TUIR/Tuir</b>	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
<b>IVA</b>	Imposta sul Valore Aggiunto
<b>Coni</b>	Comitato olimpico nazionale italiano

# 1

## La natura delle donazioni

### 1.1 Aspetti civilistici di base

(a cura dell'avv. Nataniele Gennari)

Il termine più comune utilizzato per esprimere il concetto di liberalità<sup>1</sup> è quello di **donazione**: essa è definita dall'ordinamento come

*“il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.).”*

Il contratto di donazione si configura pertanto come un negozio a titolo gratuito in cui

l'autore della donazione non riceve alcun corrispettivo e del quale è opportuno evidenziare alcune peculiarità che elenchiamo qui di seguito:

- *Con riferimento alla forma*: il contratto deve essere fatto per atto pubblico notarile sotto pena di nullità, alla presenza di due testimoni, che non siano parenti, coniugi o affini né interessati all'atto (art. 782 c.c.). Il contratto è altresì invalido, oltre che per le normali cause, anche per errore o illiceità del motivo che risulti dall'atto e sia stato determinante del consenso.

<sup>1</sup> Il termine “liberalità” definisce genericamente ogni atto che comporta l'impoverimento di colui che lo effettua, ovviamente senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato, e il conseguente arricchimento di colui che lo riceve. Rientrano nella categoria delle liberalità: *le donazioni, le donazioni indirette, le liberalità d'uso, l'atto di dotazione nelle fondazioni, il fondo patrimoniale costituito da un terzo ecc.* La liberalità si caratterizzerebbe per l'intento di avvantaggiare liberamente la controparte, ossia per un interesse non patrimoniale (religioso, affettivo, culturale ecc.) a differenza degli atti gratuiti che sarebbero assistiti da un interesse patrimoniale (es. contratto di comodato).

La donazione nulla non è suscettibile di sanatoria da parte del donante il quale può soltanto rinnovarla mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e sostanza prescritti dalla legge. La convalida della donazione nulla può essere compiuta solo dagli eredi o aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successiva alla morte del donante (art. 799 c.c.). Ai sensi dell'art. 56 della **L. 218/1995** la donazione è regolata dalla legge nazionale del donante, ma costui può, con dichiarazione espressa e contestuale, sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede.

- *Con riferimento alla forma* nella donazione di modico valore: va ulteriormente specificato che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (c.d. donazione manuale) è valida

anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna materiale della cosa dal donante al donatario (art. 783 c.c.). La modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale. Pertanto, tranne nei casi in cui il **valore del bene mobile non sia modico**, la donazione potrà avere forma libera, sebbene, per ragioni anche tributarie, sia comunque opportuno predisporre ricevuta del bene o delle somme offerte dal donante. Qualora l'organizzazione sia beneficiaria di un **lascito testamentario**, è utile che richieda l'assistenza di un legale, per accettare col beneficio d'inventario i beni donati.

- *Con riferimento all'oggetto:*



qualunque bene presente nel patrimonio del donante può essere oggetto di donazione mediante trasferimento a colui che si desidera beneficiare, ma è vietata la donazione di beni futuri e altrui (art. 771 c.c.). In particolare, possono costituire oggetto di donazione i seguenti tipi di beni: mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende. Appartengono alla categoria dei beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo temporaneamente e in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo; tutti gli altri beni, per esclusione, appartengono alla categoria dei beni mobili (art. 812 c.c.). Una particolare categoria di beni mobili è costituita dai beni mobili registrati (art. 815 c.c.), così chiamati perché si tratta di beni mobili iscritti in pubblici

registri: vi rientrano le navi, gli autoveicoli e gli aeromobili. Negli specifici registri devono essere annotate sia le caratteristiche del bene che i passaggi di proprietà e le iscrizioni ipotecarie.

- *Con riferimento alla volontà:* l'accordo tra le parti deve fondarsi sul consenso validamente prestato dalle stesse. È **necessaria** quindi la **capacità del donante di donare** (art. 774 c.c.) e la **capacità del donatario di ricevere la donazione accettandola espressamente** (art. 782 c.c.) L'ente destinatario, infatti, non è obbligato a ricevere la donazione e potrebbe rifiutarla qualora valuti il costo di conservazione del bene donato superiore alla rendita che potrà ricavare dal bene stesso; oppure l'ente potrebbe nutrire dubbi in merito alla provenienza del bene, alla capacità di donare del donante, o ancora

rispetto al fatto che la donazione sia gravata da un onere non sostenibile. In seguito all'abrogazione delle disposizioni del codice civile<sup>2</sup> che limitavano la possibilità per le persone giuridiche di acquistare immobili o accettare donazioni, eredità e legati, tutte le associazioni, anche quelle non riconosciute, possono donare e ricevere donazioni, purché tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall'atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite.

Nell'organizzazione è bene prevedere – in sede statutaria – quali organi sociali sono deputati a accettare le donazioni e i lasciti di non modico valore e consentire al rappresentante legale la capacità di accettare le donazioni di modico valore senza dover passare necessariamente dal Consiglio Direttivo.

## 1.2 I confini della donazione

Gli enti del Terzo settore non hanno sempre chiaro il confine tra l'attività "per corrispettivo" e la donazione, e spesso rischiano di qualificare non correttamente certe operazioni con gravi rischi fiscali. Cerchiamo quindi di fare un poco di chiarezza su una materia non semplicissima.

Potremmo distinguere la donazione dall'attività "per corrispettivo" andando a cercare quello che viene chiamato "l'animus donandi", la vera intenzione di donare di un soggetto, persona fisica o azienda che sia. Il fatto è che siamo chiamati a valutare ciò che è valutabile, quindi non le intenzioni ma i comportamenti effettivi. La donazione è pertanto caratterizzata dalla **sostanziale gratuità con la quale una persona si priva di un bene (inclusi i soldi) senza aspettarsi nulla in cambio.** Nelle attività per corrispettivo, le parti ottengono entrambe un beneficio dalla compravendita di

<sup>2</sup> La Legge 192/2000.

un bene o servizio.

Nei rapporti con le aziende, vi è il caso della **sponsorizzazione**, contratto atipico in forza del quale l'azienda chiede ad un ente di poter associare il proprio marchio a quello dell'organizzazione, riconoscendo a quest'ultima un compenso per la prestazione. Nel non profit, le aziende utilizzano frequentemente lo strumento della sponsorizzazione per diverse ragioni: di comunicazione (veicolare il loro impegno sociale), di marketing (per raggiungere un pubblico già segmentato), di responsabilità sociale d'impresa (per restituire parte del valore aggiunto agli stakeholder), di politica fiscale (per dedursi i costi relativi). Qualsiasi sia la ragione, il contratto di sponsorizzazione porta con sé alcune problematiche di compatibilità con i regimi fiscali ad esempio di ONLUS e ODV, stante il fatto che la sponsorizzazione è sempre un contratto di natura commerciale, in quanto prevede una prestazione e un corrispettivo.

## 1.3 Le raccolte pubbliche di fondi o manifestazioni di piazza

Una delle più efficaci modalità di raccolta fondi è rappresentata dagli eventi realizzati in luogo pubblico (di norma piazze), in occasione di manifestazioni o ricorrenze, durante i quali l'ente:

- fa conoscere le proprie attività;
- chiede alla cittadinanza collaborazione (interessamento, volontariato);
- chiede erogazioni liberali;
- per chi dona una cifra maggiore ad un certo valore, offre al sovventore un bene di modico valore o un servizio come mero ringraziamento della gentile donazione; il sovventore può scegliere di non ritirare il bene (o fruire del servizio).

Le manifestazioni di piazza dove sia presente un bene di modico valore da offrire ai sovventori devono essere occasionali; l'amministrazione finanziaria non ha chiarito cosa significhi

“occasionale” e appare prudente contenere le occasioni di organizzazione di iniziative con tali caratteristiche. L’occasionalità è un vincolo necessario in quanto, nel rapporto tra il donatore e l’organizzazione, interviene un bene di modico valore o un servizio. Perché il rapporto tra ente e donatore rimanga non commerciale, l’Unione europea – ai fini IVA – richiede l’occasionalità delle manifestazioni in modo che si eviti il rischio che a lungo andare un’associazione faccia concorrenza sleale nei confronti di coloro che per profitto sono tassati per vendere beni o servizi simili.

Ai fini delle imposte, le entrate derivanti da queste attività sono esenti da IRES (art. 143, comma 3, lett. a), **DPR 917/1986**), escluse dall’IVA ed esenti da qualsiasi altro tributo (art. 2, comma 2, **D.Lgs. 460/1997**).

# 2

## La fiscalità delle donazioni

### 2.1 Alcuni concetti base

#### **Detrazione e deduzione**

La detrazione è la somma di quelle spese che possono essere sottratte dalle imposte da pagare.

La deduzione è la somma di spese che possono essere sottratte prima della determinazione dell'imposta da pagare.

Mentre la detrazione è fissa, quale che sia il reddito del donante, la deduzione, agendo sul reddito stesso, per effetto

dell'imposizione progressiva vigente, è tanto maggiore quanto maggiore è il reddito del donante: al minimo è pari al 23% (primo scaglione di aliquota) al massimo al 43% (quinto scaglione).

Attenzione: alcuni redditi sono molto bassi, tali da non dare luogo ad imposizione, con conseguente annullamento di tutti gli effetti di detrazione-deduzione.

È comunque possibile donare somme superiori ai limiti previsti, senza ottenere ulteriori risparmi d'imposta.

#### **Modalità di erogazione**

Il donatore, per ottenere un risparmio d'imposta (da detrazione o da deduzione), deve effettuare l'erogazione tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. La donazione in contanti non consente al donatore di beneficiare di alcuna agevolazione.

#### **Non cumulabilità**

I regimi di detrazione e deduzione previsti dal Codice del Terzo Settore non sono cumulabili. Rimane fermo che i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non possono cumulare la

deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

## 2.2 I soggetti della donazione

### Chi dona

I soggetti che possono ottenere risparmi fiscali dalle erogazioni liberali sono le persone fisiche, gli enti e i cd soggetti IRES, cioè le aziende.

### Cosa dona

Le donazioni oggetto della deducibilità possono essere tanto quelle in denaro quanto quelle in natura; per la definizione delle tipologie dei beni in natura e dei criteri e delle modalità di valorizzazione delle liberalità, si è in attesa di un decreto ministeriale ancora da emanare. Proprio in considerazione della mancanza di detto decreto, nella presente edizione non si esporranno le specifiche relative alle donazioni di beni.

## 2.3 A chi dona: ad Onlus, ODV e APS

A partire dal 1 gennaio 2018, e fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore, le organizzazioni che possono far utilizzare ai propri donatori la norma riservata agli ETS sono:

- le ONLUS, che hanno ottenuto dalla locale Direzione Regionale delle Entrate l'iscrizione presso l'Anagrafe Tributaria Unica delle ONLUS;
- le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro locale omonimo;
- le Cooperative sociali in quanto ONLUS di diritto;
- le Organizzazioni non governative iscritte all'elenco tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro locale o nazionale omonimo.

## 2.4 Quale tipo di risparmio fiscale

### BENEFICIO PER LE PERSONE FISICHE

ETS (APS, ONLUS, COOPERATIVE SOCIALI, ONG)

Detrazione al 30% fino a € 30.000

Organizzazioni di volontariato (solo in denaro)

Detrazione al 35% fino a € 30.000

### *In alternativa*

ETS (ODV, APS, ONLUS, COOPERATIVE SOCIALI, ONG)

Deduzione fino al 10% reddito complessivo dichiarato

### BENEFICIO PER LE AZIENDE E PER GLI ENTI

ETS (ODV, APS, ONLUS, COOPERATIVE SOCIALI, ONG)

Deduzione fino al 10% reddito complessivo dichiarato

In merito alla **detrazione** (art 83, comma 1 del CTS), il contribuente calcola il suo risparmio fiscale applicando la misura del 30% alla sua donazione, fino al limite di 30.000 euro di donazione.

Nel caso in cui il beneficiario fosse una ODV, il contribuente applica il 35% di detrazione (sempre nel limite di 30.000 euro di erogazione). In questo caso la

detrazione al 35% è ammessa per le sole erogazioni in denaro.

In relazione alle **deduzioni** (art. 83, comma 2 del CTS), la nuova norma reca un'importante novità: nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere

interamente goduta, il donatore (persona fisica o azienda o ente) può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.

### **Esempio:**

Il sig. Rossi ha un reddito di 100.000 euro. Può quindi dedurre le erogazioni fino ad un massimo di 10.000 euro (10% di 100.000 euro). In effetti, nel corso del 2018 effettua una donazione (per banca) pari a 10.000 euro. Nel 2019 scopre che il suo reddito complessivo è sì di 100.000 euro, ma che per effetto di ulteriori deduzioni (spese mediche, contributi previdenziali ...) esso è sceso ad 8.000 euro. A fronte di ciò, il contribuente può portare nella dichiarazione presentata nel 2019 una deduzione pari a 8.000 euro e i restanti 2.000 euro li può portare a deduzione nelle dichiarazioni dei successivi 4 anni, nel primo anno in cui vi sia "capienza".

## **2.5 Quanto si risparmia**

### **Persone fisiche**

Come noto, alle persone fisiche si applicano aliquote via via crescenti al crescere del reddito dichiarato. L'IRPEF è un'imposta progressiva che prevede diversi scaglioni. All'aumentare del reddito e al superamento del limite di ogni scaglione si applicano le aliquote dei precedenti scaglioni i cui risultati si sommeranno con la parte dell'ultimo scaglione.

Ad esempio, se il sig. Bianchi dichiara un reddito di € 35.000, gli si applicherà per i primi 15mila euro l'aliquota del 23%, per i successivi 13mila euro (fino a € 28.000) il 27%, e per gli ultimi 7mila euro l'imposta sarà dovuta per il 38%.



Scaglioni di reddito	Aliquote	REDDITO € 35.000
Da €0,00 a €15.000,00	23%	€ 3.450
Da € 15.000,01 a €28.000,00	27%	€ 3.510
Da € 28.000,01 a €55.000,00	38%	€ 2.660
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	41%	-
Oltre € 75.000	43%	-
<b>Imposta dovuta</b>		<b>€ 9.620</b>

Il sig. Bianchi, pertanto, potrà decidere se applicare alla sua donazione di € 1.000 all'ETS la detrazione o la deduzione. La deduzione risulta più conveniente rispetto alla detrazione in quanto

la misura del risparmio fiscale della deduzione è pari all'aliquota marginale (l'ultima) applicabile al contribuente (in questo caso il 38%).

Donazione	Detrazione	Deduzione
	30%	38%
€ 1000	€ 300	€ 380

Anche nel caso in cui il sig. Bianchi decidesse di donare ad una ODV, la deduzione

risulterebbe più conveniente rispetto alla detrazione.


<b>Donazione</b>	<b>Detrazione</b>	<b>Deduzione</b>
	35%	38%
€ 1000	€ 350	€ 380

Nel caso di scelta della deduzione, il sig. Bianchi dovrebbe comunque valutare se la sua donazione è superiore oppure no al 10% del reddito dichiarato. Nel caso prospettato, il sig. Bianchi può

ottenere la piena deduzione in quanto la donazione di € 1.000 è comunque inferiore al 10% del suo reddito (10% di € 35.000 = € 3.500).

## GRAFICO 1

**Risparmi fiscali in euro su donazioni di € 1.000 o di € 2.000: applicazione delle normative per livelli differenti di reddito – persone fisiche**



## TABELLA 1

### Confronti tra leggi - Erogazioni in denaro da persone fisiche

Tipologia di organizzazione	Articoli applicabili (D Lgs 117/2017)	Aliquote e regimi applicabili	Limiti di convenienza
<b>ETS</b>	Art. 83 comma 1	Detrazione del 30% fino a 30.000 euro	Per redditi superiori a € 28.000, conviene sempre la deduzione
	Art. 83 comma 2	Deduzione limitata a 10% del reddito complessivo dichiarato	
<b>ODV</b>	Art. 83 comma 1	Detrazione del 35% fino a 30.000 euro	Per redditi superiori a € 28.000, conviene sempre la deduzione
	Art. 83 comma 2	Deduzione limitata a 10% del reddito complessivo dichiarato	

#### Aziende e altri soggetti IRES

I soggetti all'IRES (Imposta sul reddito delle società) vengono incisi da un'aliquota proporzionale e non progressiva come avviene invece per le persone fisiche. Pertanto qualsiasi società o ente (anche non profit) che produca redditi imponibili calcolerà il reddito complessivo dichiarato applicandovi il 24% dell'aliquota unica per la determinazione delle imposte.

Le aziende, alle quali si applica la deduzione sulle erogazioni liberali (art. 82 comma 2 del CTS), otterranno quindi un risparmio pari al 24% della donazione effettuata.

Anche per le aziende vale la possibilità di portare in deduzione nelle successive 4 annualità le somme non dedotte nella prima dichiarazione.

## 2.6 Erogazioni di personale

L' art. 100 comma 2 lett i) del TUIR non è stato abrogato e continua ad interessare le ONLUS (incluse le ODV e le cooperative sociali) ancora per il 2018 e successivamente sarà applicabile a tutti gli ETS.

Secondo questa norma, per le **aziende** è possibile destinare proprio personale (dipendente, assunto a tempo indeterminato) per lo svolgimento di prestazioni a favore delle Onlus deducendosi il relativo costo fino al 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'azienda.

## 2.7 A chi dona: alle associazioni e alle fondazioni non enti di Terzo settore

Alcune tipologie di enti (cfr. paragrafo precedente) possono già utilizzare "in anteprima" le nuove agevolazioni incluse quelle sulle erogazioni liberali. Le altre organizzazioni devono continuare a riferirsi alle normative precedenti ancora in vigore. Di seguito riportiamo i due quadri sinottici relativi alle erogazioni liberali deducibili o detraibili per persone e aziende che nel corso del 2018 versano donazioni a favore di queste organizzazioni che ad oggi non possono qualificarsi ETS.

## TABELLA 2

### Le agevolazioni per persone fisiche che donano

TIPOLOGIA ENTE	OGGETTO DONAZIONE E LIMITI	PRESUPPOSTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<b>ASS. E SOC. SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b>	<b>Denaro</b> Detraibilità al 19% fino a erogazione max di € 1.500,00	Iscrizione a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI	Art 15, c. 1, lett i-ter), DPR 917/86
<b>ENTI ECCLESIASTICI</b>	<b>Denaro</b> Deducibilità fino a € 1.032,91	Agevolazione relativa ad erogazioni ai seguenti enti: Istituto centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica Italiana - Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno - Ente morale Assemblee di Dio in Italia - Tavola Valdese - Unione Evangelica Battista d'Italia - Chiesa Evangelica Luterana - Unione delle Comunità Ebraiche in Italia	Art 10, c. 1, lett i) e l), DPR 917/86
<b>FONDAZIONI E ASS. RICONOSCIUTE CULTURALI (arte, storia e paesaggio)</b>	<b>Denaro e Beni</b> Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000	Con oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico	D Lgs 42/2004 Art 14, DL 35/05, convertito da L 80/05
<b>FONDAZIONI E ASS. RICONOSCIUTE DI RICERCA SCIENTIFICA</b>	<b>Denaro e Beni</b> Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000	per le sole organizzazioni individuate da DPCM	Art 14, DL 35/05, convertito da L 80/05 DL 106/05 DPCM 12/10/16 (agg. ogni 2 anni) da c. 1 dell'art 14 del DL 35/05

## TABELLA 3

### Le agevolazioni per aziende che donano

TIPOLOGIA ENTE	OGGETTO DONAZIONE E LIMITI	PRESUPPOSTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<b>FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE</b>	<b>Denaro e Beni</b> Deducibilità fino a 2% del reddito complessivo	Finalità esclusive di educazione, assistenza sociale, sanitaria, culto, ricreazione, educazione, ricerca scientifica	Art 100, c. 2, lett a, DPR 917/86
<b>FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CULTURALI (arte, storia e paesaggio)</b>	<b>A) Denaro e Beni</b> Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000  <b>B) Denaro</b> Deducibilità senza limite	<b>A) Denaro e Beni</b> Con oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico  <b>B) Denaro</b> Il 37% delle erogazioni ricevute oltre il plafond fissato annualmente dal Ministero deve essere trasferito allo Stato dall'Ente beneficiario. Ambito dei beni culturali e spettacolo	D.Lgs. 2004 Art 14, DL 35/05, convertito da L 80/05 Art 100, c. 2, lett m, DPR 917/86 DMBAC 2 ottobre 2002 e DMBAC 19 novembre 2010
<b>FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI RICERCA SCIENTIFICA</b>	<b>A) Denaro e Beni</b> Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000  <b>B) Denaro e Beni</b> Deducibilità fino a 2% del reddito complessivo  <b>C) Denaro</b> Deducibilità senza limiti	<b>A) Denaro e Beni</b> per le sole organizzazioni individuate da DPCM  <b>B) Denaro e Beni</b> Stessi presupposti di Fondazioni e Associazioni Riconosciute  <b>C) Denaro</b> Per le sole organizzazioni individuate da DPCM	Art 14, DL 35/05, convertito da L 80/05 DL 106/05 Art 100, c. 2, lett c) DPR 917/86 DPCM 31/10/16 (aggiornato ogni 2 anni) di cui all'art 1, c. 353 e segg, L 266/05

# 3

## Le ricevute

### MODELLO 1 – Erogazioni a Onlus iscritte all'Anagrafe tributaria unica da persone fisiche o da aziende

#### Carta intestata dell'ente

Data

Ricevuta N. /ANNO

L'ente DENOMINAZIONE ENTE nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore ..... dichiara di aver ricevuto quale erogazione liberale in data odierna / (O ALTRA DATA ANTERIORE)

Euro (in cifre).....(in lettere) .....

tramite

Assegno bancario n°

Bonifico su C.C.B n°

C.C.P. n°

Contanti (non detraibile né deducibile)

Da:

Nominativo (o denominazione persona giuridica).....

Indirizzo .....

Cap .....

Comune ..... Prov .....

C.F. o P.IVA .....

L'ente DENOMINAZIONE ENTE è ente non commerciale ed è iscritto all'Anagrafe delle Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

Per le persone fisiche, l'erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Per gli enti e le società, l'erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l'erogazione delle stesse tramite banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme.

La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE



## MODELLO 2 – Erogazioni a organizzazione di volontariato da persone fisiche o da aziende

### Carta intestata dell'ente

Data

Ricevuta N. /ANNO

L'ente DENOMINAZIONE ENTE nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore ..... dichiara di aver ricevuto quale erogazione liberale in data odierna / (O ALTRA DATA ANTERIORE)

Euro (in cifre).....(in lettere) .....

tramite

Assegno bancario n°

Bonifico su C.C.B n°

C.C.P. n°

Contanti (non detraibile né deducibile)

Da:

Nominativo (o denominazione persona giuridica).....

Indirizzo .....

Cap .....

Comune ..... Prov .....

C.F. o P.IVA .....

L'ente DENOMINAZIONE ENTE è ente non commerciale ed è iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma... ai sensi della L. 266/1991 e della legge regionale di riferimento.

Per le persone fisiche, l'erogazione liberale è detraibile al 35% fino a € 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Per gli enti e le società, l'erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l'erogazione delle stesse tramite banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme.

La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

## MODELLO 3 – Erogazioni ad associazione di promozione sociale da persone fisiche o da aziende

### Carta intestata dell'ente

Data

Ricevuta N. /ANNO

L'ente DENOMINAZIONE ENTE nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore ..... dichiara di aver ricevuto quale erogazione liberale in data odierna / (O ALTRA DATA ANTERIORE)

Euro (in cifre).....(in lettere) .....

tramite

Assegno bancario n°

Bonifico su C.C.B n°

C.C.P. n°

Contanti (non detraibile né deducibile)

Da:

Nominativo (o denominazione persona giuridica).....

Indirizzo .....

Cap .....

Comune ..... Prov .....

C.F. o P.IVA .....

L'ente DENOMINAZIONE ENTE è ente non commerciale ed è iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma... ai sensi della L. 383/2000 e della legge regionale di riferimento.

Per le persone fisiche, l'erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Per gli enti e le società, l'erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE



# 5



In collaborazione con



**CSVnet LOMBARDIA**  
Piazza Castello 3 • Milano  
tel. +39 366 6633463  
[segreteria@csvlombardia.it](mailto:segreteria@csvlombardia.it)

---